

**Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).**

La proposta di legge di modifica della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 interviene sulla disciplina dei tirocini non curricolari per continuare il percorso di recepimento delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017. Le modifiche sono finalizzate principalmente a costruire un sistema regionale di controllo che possa dissuadere dall'utilizzo distorto del tirocinio.

Come le linee guida, anche la normativa regionale non si applica ai tirocini curricolari, ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche e ai periodi di pratica professionale, ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale, e ai tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso e fa salva la speciale disciplina in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Per i tirocini che si svolgono in mobilità interregionale, troveranno applicazione le disposizioni delle linee guida di cui al paragrafo 3 ultimo capoverso, per garantire uniformità di disciplina tra le regioni coinvolte.

Le principali modifiche della legge, in recepimento delle linee guida, riguardano le seguenti tematiche:

- ampliamento dei destinatari dei tirocini;
- ampliamento della categoria dei soggetti promotori;
- divieto di rivestire, per il medesimo tirocinio, sia il ruolo di soggetto promotore che quello di soggetto ospitante, limitatamente ai soggetti privati;
- assenza di precedenti rapporti lavorativi tra soggetto ospitante e tirocinante nell'arco dei 24 mesi precedenti il tirocinio;
- applicazione delle misure regionali, previste per le ipotesi di violazione della normativa regionale, graduate in base alla gravità delle violazioni, sanabili e non;
- previsione di un accordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro per rafforzare i controlli sul territorio.

Il recepimento delle linee guida proseguirà con la modifica del regolamento di esecuzione, il d.p.g.r. 47/R/2003, e l'adozione di una deliberazione della Giunta regionale che stabilirà la procedura e le modalità del coordinamento dei soggetti impegnati nella vigilanza e nel controllo sui tirocini.

Oltre a recepire le linee guida, sono state inserite ulteriori disposizioni a tutela del tirocinante come ad esempio:

- la possibilità di svolgere un tirocinio per un periodo di tempo più lungo, se è avviato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del titolo di studio, di cui all'articolo 17 ter, comma 10, lettera a), e se è coerente con il titolo medesimo;
- l'inasprimento delle misure correttive da applicarsi in caso di violazione della normativa regionale, prevedendo che il soggetto promotore o ospitante possa essere interdetto ad attivare nuovi tirocini fino ad un periodo di 36 mesi.

Per esigenze di carattere redazionale, è stata necessaria una risistemazione delle disposizioni vigenti che ha comportato la sostituzione di interi articoli anche quando la modifica ha riguardato lo spostamento e la revisione degli articoli già vigenti.

La relazione pertanto illustra, articolo per articolo, solo le modifiche sostanziali.

**L'articolo 1 sostituisce l'art. 17 bis** della l.r. 32/2002 per accorpate le tipologie di tirocini in due macrocategorie definite sulla base della finalità dell'istituto, tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro e per risistemare in unico articolo i destinatari dei tirocini che nel testo vigente sono indicati negli articoli 17 bis e 17 ter, comma 8. Come prevedono le linee guida, è stata ampliata la categoria dei destinatari per comprendere i lavoratori a rischio di disoccupazione e i soggetti già occupati in cerca di altra occupazione. Tra i soggetti svantaggiati, inoltre, sono state previste le vittime di violenza.

**L'articolo 2 sostituisce l'art. 17 ter** della l.r. 32/2002 relativo alle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari.

Il comma 2 del nuovo articolo 17 ter amplia l'elenco dei soggetti promotori. In particolare, sono inserite le associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui alla legge 4/2013, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale.

Per i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, che sono già previsti dalla legge vigente nell'elenco dei promotori, è stato inserito il rinvio all'articolo 20 ter della legge regionale stessa, relativo all'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro, per evidenziare che tali soggetti possono promuovere tirocini con gli stessi limiti con cui sono accreditati, quindi ad esempio nei soli ambiti territoriali in cui sono accreditati a svolgere i servizi al lavoro.

L'elenco di cui al comma 2 è stato ampliato anche per recepire le linee guida relativamente ai seguenti soggetti promotori:

- l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali.

Il comma 5 del nuovo articolo 17 ter introduce limitatamente ai soggetti privati il divieto di far coincidere il soggetto ospitante con quello promotore.

Il comma 10 del nuovo articolo 17 ter, relativo alla durata massima del tirocinio, prevede una durata più lunga, pari a dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purchè il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio.

I commi 12 e 13 del nuovo articolo 17 ter, stabiliscono che al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante una relazione finale che documenta le attività effettivamente svolte, secondo un modello che verrà approvato dal dirigente della competente struttura regionale.

**L'articolo 3 sostituisce l'articolo 17 quater** della l.r. 32/2002 relativo alle disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari per introdurre il divieto di attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante con il quale il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

**L'articolo 4 inserisce l'articolo 17 quater 1** nella l.r. 32/2002 per indicare le attività attraverso le quali la Regione può garantire il corretto utilizzo dei tirocini tra cui il controllo finalizzato ad accertare la violazione della normativa regionale e la promozione di intese con l'Istituto nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio.

**L'articolo 5 inserisce l'articolo 17 quater 2** nella l.r. 32/2002 per descrivere le misure regionali che il dirigente della competente struttura regionale deve applicare in caso di violazioni relative all'attivazione e allo svolgimento del tirocinio. Tali misure, che devono essere applicate in base alla gravità della violazione, vanno dall'invito rivolto al soggetto promotore o ospitante a regolarizzare tale rapporto all'interruzione del rapporto di tirocinio e all'interdizione ad attivare nuovi tirocini per un periodo di minimo di dodici mesi fino ad un massimo di trentasei mesi.

Le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili saranno individuate dal regolamento di esecuzione. Con deliberazione della Giunta regionale saranno stabilite le modalità e la procedura per l'accertamento e l'adozione dei provvedimenti necessari.

**L'articolo 6** modifica l'articolo 32 della l.r. 32/2002 per modificare:

- al comma 1, il rinvio corretto a seguito della riorganizzazione degli articoli;
- al comma 2 e al comma 3, il rinvio al regolamento di esecuzione per quanto riguarda anche la definizione delle modalità del monitoraggio e l'individuazione delle ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili.

**L'articolo 7** inserisce una modifica all'articolo 17 quinquies per esigenze di coordinamento del testo.

**L'articolo 8** inserisce la norma finale stabilendo che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche alla legge 32/02 è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di esecuzione verrà adottato il decreto che definisce lo schema-tipo della convenzione e dell'attestazione finale.

**L'articolo 9** stabilisce che la proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 10** stabilisce che le modifiche alla legge regionale entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana in considerazione dell'urgenza a provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione e all'adozione degli atti attuativi per dar seguito alla definizione del sistema di controlli sui tirocini non curricolari.